

Avviso pubblico

finalizzato all'istituzione di un Elenco regionale di medici chirurghi, infermieri e operatori socio-sanitari in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 D.L. n.18/2020 e dell'art. 6-bis D.L. n. 105/2021

Art.1 Finalità

Il presente avviso è finalizzato all'istituzione di un Elenco regionale di medici chirurghi, di infermieri e di operatori socio-sanitari, nella Regione Umbria, ai fini dell'esercizio temporaneo da parte di professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio regionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con L. n. 27 del 24/04/2020 e dell'art. 6-bis del D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito con L. n. 126 del 16/09/2021, in deroga agli art. 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394 del 31/08/1999 e delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 206 del 09/11/2007, nonché in deroga all'art 38 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001.

Considerata l'esigenza di assicurare al paziente un confronto intellegibile e chiaro con il professionista/operatore, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

Le domande di iscrizione all'Elenco regionale presentate dai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 rappresentano la manifestazione di una disponibilità per la copertura di eventuali necessità da parte delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, nella Regione Umbria.

I soggetti risultati idonei saranno iscritti in apposito Elenco regionale, predisposto dalla Regione Umbria - Direzione regionale *Salute e Welfare - Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR*.

L'inserimento nell'Elenco regionale non comporta l'attribuzione di un incarico di lavoro.

Alla luce di quanto previsto, dall'art. 15, comma 1 del D.L. n. 34 del 30/03/2023 convertito con L. n.56 del 26/05/2023, così come modificato dal D.L. n. 202 del 27/12/2024 convertito con L. n. 15 del 21/02/2025, l'Elenco sarà valido fino al 31/12/2027, fatta salva ulteriore proroga.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco regionale di cui al presente avviso i soggetti in possesso di qualifica professionale di medico chirurgo, di infermiere e di operatore socio-sanitario ed intendono esercitare temporaneamente, sul territorio della Regione Umbria, in via autonoma o dipendente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, la loro attività professionale in forza della qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea ed iscritti all'Albo/Ordine professionale del paese di provenienza, nonché in deroga all'art 38 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. , i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

È necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

Art. 3 Contenuto della domanda

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. dovranno presentare la domanda, utilizzando il facsimile allegato al presente avviso corredata dalla seguente documentazione:

per medico chirurgo e infermiere:

- copia autenticata¹ del titolo di studio,
- copia autenticata¹ del titolo di specializzazione (*solo per i medici, se conseguito*),
- certificato di iscrizione all'Ordine/Albo professionale del paese di provenienza,
- dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana (*esclusivamente per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.*), che attesti:
 - a) i requisiti di accesso al percorso di studio e la durata del medesimo,
 - b) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento,
 - c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato,
 - d) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento,
 - e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso.
- curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana (*max 3 pagine*),
- copia del documento d'identità in corso di validità,
- copia del permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa (*esclusivamente per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.*),
- certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana (*non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue QCER*),
- informativa sul trattamento dei dati personali.

per operatore socio sanitario:

- copia autenticata¹ dell'attestato di qualifica,
- copia autenticata¹ del programma dettagliato degli studi che certifichi l'effettuazione di almeno 1.000 ore di formazione, di cui:
 - 450 ore di teoria,
 - 450 ore di tirocinio pratico,
 - 100 ore di esercitazioni pratiche o, in alternativa, svolgimento di attività lavorativa con la qualifica di operatore socio sanitario,
- certificato di iscrizione all'Ordine/Albo del paese di provenienza (*ove previsto*),
- dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana (*esclusivamente per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.*), che attesti:
 - a) i requisiti di accesso al corso e la durata del medesimo,
 - b) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento,
 - c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato,
 - d) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento,
 - e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso,
- curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana (*max 3 pagine*),
- copia del documento d'identità in corso di validità,

¹ Solo i cittadini di paese appartenente all'Unione Europea possono produrre, ai sensi del DPR 445/2000, i documenti in copia semplice, mentre i cittadini dei Paesi non appartenenti all'U.E. possono ottenere l'autenticazione presso l'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano assoggettandoli all'imposta di bollo vigente ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni. Se autenticata dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero, non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo

- copia del permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa (*esclusivamente per i cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.*),
- certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana (*non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue QCER*),
- informativa sul trattamento dei dati personali.

I documenti che in originale, non sono redatti in lingua italiana, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme all'originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure, dovrà essere giurata ed asseverata presso un Tribunale italiano.

L'esercizio in via temporanea della professione sul territorio della Regione Umbria per i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che non risiedono in Italia è condizionato alla titolarità di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.

Nelle more del rilascio del predetto permesso, ai fini della presentazione della domanda per la successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari, è sufficiente il visto.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

L'interessato potrà presentare la domanda, **a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e fino al 30 novembre 2027**, utilizzando il facsimile di domanda allegato.

La domanda e la documentazione allegata, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, alla propria persona al seguente indirizzo PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Domande presentate con modalità diverse non verranno prese in considerazione.

La Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato ricevimento delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente o da mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 Verifica della domanda

Il Servizio regionale *Amministrativo e risorse umane del SSR*, ricevuta la domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui trattasi, dopo aver verificato la corretta compilazione della domanda medesima e accertato la presenza di tutti gli allegati richiesti, come sopra specificati, procederà alla formazione dell'Elenco e ai successivi aggiornamenti che verranno pubblicati nel sito internet regionale: <https://www.regione.umbria.it/esercizio-temporaneo-di-attivita-lavorativa-in-deroga-al-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-sanitarie-conseguite-all-estero>.

L'Elenco e i suoi aggiornamenti verranno anche notificati alle Aziende sanitarie regionali e agli Ordini Professionali interessati.

L'iscrizione all'Elenco regionale non sostituisce né si sovrappone parzialmente al decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito in un Paese comunitario o extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale, rilasciato dal Ministero della Salute, che consente la regolare iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.

Le istanze pervenute, dietro richiesta, per opportuna visione, saranno messe a disposizione delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore che, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro temporaneo, autonomo o

dipendente, verificheranno in base alla documentazione presentata, il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati e l'eventuale congruità del percorso formativo, compresa la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Art. 6 Procedimento

Il procedimento è ad istanza di parte e si conclude entro 30 (trenta) giorni, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della domanda prodotta dall'interessato e si conclude con provvedimento finale espresso.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Regione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione regionale sospende i termini per la conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Si fa espresso rinvio in ogni caso a quanto previsto dall'art. 29, comma 2 *quater*, della Legge 241/1990.

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR*.